

CITTA' DI OSIMO



COMUNE di OSIMO
Provincia di Ancona

Capitolato speciale di appalto relativo alla:

**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL
COMUNE DI OSIMO NEL MERCATO LIBERO
NELL'ENERGIA ESCLUSA LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.**

CITTA' DI OSIMO





COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

INDICE:

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 2 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA – AMMONTARE ECONOMICO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA	pag. 5
Art. 4 - CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA – DETERMINAZIONE E INDICAZIONE DEI PREZZI CON PARAMETRO DI RIFERIMENTO AI PREZZI CONSIP CONVENZIONE ENERGIA EE12 -Lotto 5 MARCHE;	pag. 5
Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO	pag. 5
Art. 6 - QUALITA' DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA	pag. 5
Art. 7 - OPERAZIONI DI SUBENTRO	pag. 6
Art. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	pag. 6
8.a) Requisiti soggettivi di carattere generale e di idoneità professionale	pag. 6
8.b). Requisiti di capacità economica e finanziaria	pag. 7
8.c.) Requisiti di capacità tecnica	pag. 7
Art. 9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	pag. 7
Art. 10 - ATTI DI GARA	pag. 8
Art. 11 - CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA	pag. 8
Art. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	pag. 8
Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 9
Art. 14 - FATTURAZIONE ELETTRONICA	pag. 9
Art. 15 - NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI	pag. 11
Art. 16 - ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	pag. 11
Art. 17 - ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE	pag. 11
Art. 18 - PENALI	pag. 11
Art. 19 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI	pag. 12
Art. 20 - SUBAPPALTO	pag. 12
Art. 21 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE	pag. 12
Art. 22 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	pag. 13
Art. 23 - RECESSO DEL CONTRATTO TOTALE O PARZIALE	pag. 14
Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	pag. 14
Art. 25 - LINGUA UFFICIALE	pag. 14
Art. 26 - CONTROVERSIE	pag. 14
Art. 27 - SPESE	pag. 14
Art. 28 - DOMICILIO FISCALE	pag. 15
Art. 29 - RINVIO	pag. 15
Art. 30 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 15
Art. 31 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI	pag. 16



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

PREMESSA

Il presente capitolato regola la gara, ai sensi del D.Lgs. n. 163 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., indetta dal Comune di Osimo per l'affidamento della fornitura di energia elettrica occorrente alle utenze elettriche comunali.

La partecipazione alla gara e lo svolgimento della stessa sono regolamentati dalle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché da tutte le norme applicabili vigenti in materia di pubblici appalti.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, da parte del FORNITORE alle utenze elettriche del Comune di Osimo, indicate nell'allegato elenco, per un periodo presunto compreso tra il 01/07/2015 e il 31/12/2015, esclusa la pubblica illuminazione.

L'aggiudicatario dovrà altresì, assicurare : tutte le incombenze legate al passaggio della fornitura dall'attuale gestore ad esso "Aggiudicatario" senza che questo comporti interruzione di energia;

Art.2 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA - AMMONTARE ECONOMICO DELL'APPALTO

La fornitura di energia elettrica dovrà avvenire presso tutti i siti riportati nell'allegato "Elenco dei punti di prelievo di energia elettrica del Comune di Osimo"; in tale allegato sono riportati i punti di prelievo attualmente fatturati relativamente ad utenze alimentate in bassa tensione di impianti semaforici e i punti di prelievo relativi a tutte le rimanenti utenze (scuole, uffici, mercati, impianti sportivi, ecc.).

Per quel che concerne i dati di consumo annuali si fa riferimento ai relativi allegati.

Pertanto il consumo annuale totale nel 2014 è stato pari a **1.169.903 kWh**.

L'ammontare della fornitura di energia elettrica prevista per, che non impegna peraltro il Comune di Osimo, sulla base dei suddetti consumi per il periodo oggetto del presente Capitolato è pari a **682.444 kWh** così ripartiti (la terminologia che segue è identica a quella utilizzata per le tipologie riferite alle lett. d) e g) del §5.1 del "Disciplinare di gara a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" pubblicato da Consip S.p.A.):

- i. Utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle precedenti *Lettere b) e c) e lettera a)* di cui al comma 2.2 del TIT (utenze c.d. domestiche), ivi incluse le utenze relative a pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni, e le utenze per la ricarica privata dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle utenze di cui alla *lettera a)* di cui al comma 2.2 del TIT (utenze c.d. domestiche): MWh 672.444 (presunto);
- ii. Utenze in media tensione diverse da quelle di cui alle precedenti *Lettere e) e f)*: MWh 10.000 (presunto);

L'ammontare globale del contratto, presunto e non garantito, sulla base delle fatturazioni liquidate nell'anno 2014, comprensive dei costi dell'energia fornita, del dispacciamento, dell'uso delle reti, delle imposte, dell'I.V.A., ecc. sarà di € 115.000,00 (I.V.A. esclusa), importo che non impegna peraltro l'Amministrazione in alcun modo.

La spesa totale presunta non impegna quindi le Amministrazioni in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato dovendo l'aggiudicatario comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

necessità delle utenze oggetto della fornitura.

L'elencazione dei punti di consegna per la fornitura di energia, nonché le quantità potranno subire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alle scelte gestionali, ai livelli di attività dell'Amministrazione ed al numero delle sedi.

Il complesso dei prelievi potrà pertanto subire variazioni in eccesso o in difetto in misura massima pari anche al 100% (cento per cento) dell'ammontare complessivo dell'appalto senza che ciò possa in alcun modo costituire motivazione per la mancata fornitura o per l'applicazione di alcuna penale.

L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, iniziare la fornitura nei tempi tecnici minimi possibili a partire dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Inoltre, su richiesta dell'Amministrazione qualora si renda necessario per assicurare la continuità del servizio nelle more di svolgimento della successiva gara, l'aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la fornitura del presente appalto per il tempo necessario all'espletamento di un nuovo iter procedurale, alle medesime condizioni previste nel contratto.

Art. 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA

1. L'esecuzione della fornitura è regolata:

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso dell'appalto;
- dalle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'appalto;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dalle disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto applicabili e dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- dalle norme sui contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

2. L'offerta deve contenere il contratto completo in ogni sua parte che verrà stipulato dal fornitore con l'Amministrazione recante tutte le condizioni tecniche ed economiche sopraelencate al quale accederanno a partire dalla data di inizio fornitura tutti i punti di prelievo dell'Amministrazione riportati nell'allegato "A".

3. L'aggiudicatario si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Amministrazione in termini di energia per tutta la durata della fornitura prevista dal contratto, rilasciando idonea documentazione comprovante la garanzia di approvvigionamento.

4. Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere all'Amministrazione gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del contratto anche per la quota eccedente la fidejussione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

5. Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e micro interruzioni, ecc.) sono di competenza del Gestore della rete locale, l'aggiudicatario si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi delle Amministrazioni nei confronti del Gestore di Rete competente nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia riconsegnata ritenuto non idoneo.

6. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla Delibera n.29/2011 – ARG7elt 199/11 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

7. Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

8. Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per il Comune di Osimo.
9. L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico.
10. l'aggiudicatario si impegna espressamente a tenere indenne il Comune di Osimo, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.
11. Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore aggiudicatario.

Art. 4 - CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA – DETERMINAZIONE E INDICAZIONE DEI PREZZI CON PARAMETRO DI RIFERIMENTO AI PREZZI CONSIP CONVENZIONE ENERGIA EE12 -Lotto 5 MARCHE;

1. Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore del Comune di Osimo per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutte le utenze di cui agli allegato elenco.
2. I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono derivanti dall'offerta economica, valida per la durata dell'appalto.
3. I prezzi dell'offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura come di seguito specificato:
 - Fornitura in bassa tensione (fasce orarie multi: F1, F2, F3) presunto MWh 672.444 ;
 - Fornitura in media tensione (fasce orarie multi: F1, F2, F3) presunto MWh 10.000;
4. I prezzi a base d'asta per ogni fascia oraria di ogni tariffa, sono i prezzi Consip relativi al mese di maggio 2015, ultimo mese di riferimento (EE12 – Lotto 5 Marche), di cui al Configuratore corrispettivi per la fornitura di Energia Elettrica EE12, per i MWh previsti annualmente per ogni fascia;
5. L'offerente dovrà indicare nell'offerta, un ribasso percentuale rispetto a tutti i prezzi unitari Consip. A tal fine si stabilisce che, a pena di non ammissione dell'offerta, non sarà ammesso un ribasso pari a zero percentuale.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di sei mesi dalla data di inizio del contratto, presumibilmente a far data dal 01/07/2015 con scadenza 31/12/2015.

Art. 6 – QUALITA' DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA

1. La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:
 - nuovi allacci;
 - dismissioni ;
 - voltture ;
 - variazioni di impegni di potenza;
 - spostamenti di gruppi di misura ed, altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24 e



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

comunicare il nominativo di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori del Comune per ogni esigenza.

2. La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica farà riferimento alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dal cliente finale. L'AEEG ha definito gli standard di qualità del servizio elettrico attraverso la Delibera n.29/2011 – ARG7elt 199/11

3. L'aggiudicatario farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta, come riportato nel presente capitolato.

4. L'accettazione del presente capitolato implica il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, per quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dall'AEEG nella Delibera n.29/2011 – ARG7elt 199/11 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 20012-2015" e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'aggiudicatario dovrà entro 2 gg (lavorativi) dalla ricezione della richiesta da parte dell'A.C. trasmettere al distributore la richiesta effettuata in merito a prestazioni relative ad attività di trasporto, misura e vendita.

6. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di trasmettere all'A.C. ogni comunicazione ricevuta da parte del distributore entro e non oltre 2 gg (lavorativi) dalla ricezione della stessa.

7. Nel caso in cui l'A.C. richieda una prestazione soggetta a standard specifico di qualità l'aggiudicatario/aggiudicatario dovrà entro 2gg (lavorativi) dare comunicazione in merito al tempo massimo imposto dallo standard e dell'eventuale indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.

8. In caso di non rispetto di detti tempi l'AC applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati dal presente articolo. In caso di richiesta di lavori l'aggiudicatario dovrà comunicare all'A.C. la possibilità di procedere attraverso la formula del "preventivo pre-accettato" al fine di eliminare i tempi della preventivazione.

9. La corresponsione dell'indennizzo e/o della penale non esclude la possibilità per l'AC di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore causato dal ritardo della prestazione.

Art. 7 – OPERAZIONI DI SUBENTRO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

Art. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

8.a) Requisiti soggettivi di carattere generale e di idoneità professionale:

- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell'U.E. – laddove richiesta per la natura giuridica del concorrente - per attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
- iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla vendita sul libero mercato nel settore elettrico dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

8.b) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

idonee referenze bancarie da parte di almeno due Istituti bancari operanti negli Stati Membri della UE

8.c) Requisiti di capacità tecnica:

forniture di energia elettrica per un importo minimo pari a € 115.000,00, oltre IVA, prestate negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) a favore di enti territoriali, intendendosi tali le Regioni, le Province ed i Comuni. I requisiti soggettivi di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006, nonché dai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

I requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento, nella misura minima del 60% a carico della mandataria e del 20% a carico di ciascuna impresa mandante o Consorziata/e equiparata/e tali, fermo restando che, complessivamente, i requisiti posseduti dai componenti il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, devono raggiungere l'importo richiesto per l'ammissione dell'Impresa singola.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 sarà esperita la procedura ivi disciplinata, relativamente alla verifica sui requisiti auto-dichiarati di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Con riferimento all'aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l'Amministrazione procederà, ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.

Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.9 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Codice, di individuare il contraente mediante apposita procedura di cottimo fiduciario invitando almeno cinque operatori economici e in favore del prezzo più basso offerto ai sensi dell'art. 82 del medesimo Decreto, determinato dal valore, espresso in €/MWh., della maggiorazione che sarà applicata rispetto al valore che assumerà il P.U.N. (prezzo unico nazionale) nel periodo di validità del contratto di fornitura di energia elettrica. In ogni caso il prezzo del kWh finale derivante dall'offerta non potrà essere superiore a quello corrispondente della convenzione **CONSIP EE12 - Lotto 5 – Marche**, relativa alla gara in questione in vigore alla data di presentazione dell'offerta. Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
2. In caso di discordanza fra il prezzo offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione. In caso di parità del valore offerto, si procederà mediante



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

sorteggio.

3. Le offerte hanno validità minima 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. Si precisa che è facoltà di questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità nell'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
4. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida.
5. La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi.
6. ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del Codice, stabilire che la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto, salvo che non siano ritenute essenziali o indispensabili dalla SUA in sede di valutazione
7. ANOMALIA DELL'OFFERTA -Ai fini del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, si procederà ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. Lgs. 163/2006. La stazione appaltante si riserva anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. Si precisa che, ove sottoposti a verifica, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione atta a illustrare le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta presentata, specificatamente in riferimento a: prezzi e condizioni di cui la Società usufruisce sul mercato dell'energia.

Art. 10 - ATTI DI GARA

Gli atti di gara sono costituiti da:

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ALLEGATO A) : ELENCO UTENZE COMUNALI.

Art. 11. CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.
2. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme già previste per quella provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006.

Art. 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna – per tutta la vigenza del contratto di appalto – a garantire la permanenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

Art. 13. STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2010.
2. Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

Art. 14 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. La fatturazione avverrà con periodicità mensile.
2. La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal distributore locale e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate.
3. L'aggiudicatario dovrà presentare gli estremi del conto dedicato, ai sensi della L.136/2010 ed essere in regola con il DURC
4. La fattura sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEG e dovrà evidenziare per ogni punto presa, nonché per ogni punto di riconsegna (contatore), i consumi e gli oneri relativi alla fornitura.
5. Qualunque sia il soggetto del Comune di Osimo richiedente una accensione di nuovo contratto di fornitura le relative fatturazioni saranno inviate alla sede del Comune di Osimo indicata. La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:
 - a) costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dal Comune di Osimo;
 - b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Comune di Osimo e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
 - c) costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - d) costi/oneri relativi alle componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
 - e) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero.
 - f) la fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi mensili, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata, curva), oltre a riportare i KWh mensili di energia attiva e reattiva.
 - g) la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite: n.POD/n.Presa/ n. Cliente/n.Contatore/Potenza Disponibile/Potenza Massima Impegnata ed indirizzo.
 - h) gli eventuali consumi di energia reattiva.
 - i) la fattura dovrà riportare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il Codice CIG di riferimento della presente procedura
6. La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto il Comune di Osimo in virtù della diversità di tipologia delle utenze come ad esempio per le Scuole e Asili per cui si applica l'aliquota IVA ridotta del 10% sulla fornitura di energia elettrica.
7. Qualora il Comune di Osimo nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.
8. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire su supporto informatico i files della fatturazione (secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate con il Comune di OSIMO oltre al riepilogo mensile delle fatture.
9. Le fatturazioni saranno inviate al Comune di Osimo in un'unica spedizione mensile in un unico pacco con scadenza di pagamento il giorno venticinquesimo (25) del mese successivo alla data di emissione



COMUNE di OSIMO
Provincia di Ancona

10. Le fatturazioni saranno raggruppate per "Settore o servizio pagatore" ossia:

SETTORE	
Segreteria Generale	Centri Sociali
Biblioteca	sede Biblioteca, Museo
Ufficio Tributi	illuminazione votiva cimiteri
Settore Servizi Sociali	Centro Diurno, Studio Medico,
Settore Cultura	sala prove
Settore Sport, Turismo e Istruzione	Scuole, Asili, Centri Sportivi, Palazzetti, Palestre,
Polizia Municipale	semafori, Dissuasori, video sorveglianza, Autovelox, Deposito Garage PM, ripetitore radio533, sede P.M.,
Settore Ufficio Tecnico	palazzo Comunale, magazzini Comunali, orologio pubblico, bagni pubblici, parchi e giardini, aiuole e rotatorie, Mercato Coperto, Cimiteri, Chiese, Palazzo ex ECA, EX ASS.NE OSIMO AMBIENTE, RILEVATORE INQUINAMENTO ATMOSFERICO, uff. ex Tribunale e Giudice di Pace, illum. Sottopasso, Monumenti, RETE WI FI, sede Protezione Civile,

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la fornitura di energia elettrica. Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Amministrazione presso la quale si verifica tale sospensione, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.
12. Qualora l'Amministrazione nel controllo delle fatture addebitate rilevi o errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, previo accordo con l'aggiudicatario stesso.
13. Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di energia elettrica, l'IVA, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia.
14. L'Amministrazione resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.
15. Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.
16. Il Comune si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 30 (trenta) giorni successivi a quello del ricevimento della fattura, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore. Resta comunque inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.
17. Tutta la corrispondenza (salvo diversa comunicazione) dovranno essere inviati al seguente indirizzo pec : comune.osimo@emarche.it - Settore Finanze Comune di Osimo – Piazza del Comune n.1 60027 OSIMO
18. La fattura elettronica dovranno essere inviate alla pec : comune.osimo@emarche.it, le fatture potranno essere inviate all'indirizzo intermediamarche@emarche.it; e Intermedia si occuperà poi di instradare le fatture al Sistema di Interscambio e quindi ai soggetti interessati, la fattura ricevuta sarà direttamente visualizzabile come HTML nel corpo del messaggio; il messaggio conserverà in allegato la fattura in versione xml originale firmata digitalmente. L' I.P.A. è : **UFQHSK**.



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

ART. 15 - NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 16 - ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

1. L'aggiudicatario fornirà l'assistenza tecnico-economica per l'esecuzione della fornitura comprese modifiche dei profili o di altre condizioni di prelievo di energia elettrica tesa a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dall'Amministrazione. L'aggiudicatario dovrà a tal fine prevedere un "account manager" che fornisca l'assistenza tecnico procedurale-commerciale agli uffici dell'Amministrazione per la richiesta di forniture e/o variazioni contrattuali, problematiche tecniche, stipula contratti, contestazioni, consulenze in materia di migliore gestione dei contratti di fornitura, ecc.
2. L'aggiudicatario dovrà altresì alla fine del contratto di fornitura, di cui al presente capitolato, consegnare un rapporto, da cui risultino i consumi globali annuali in kWh e le fatturazioni annuali emesse a carico dell'Amministrazione, ed un prospetto dei consumi annuali in kWh e delle fatturazioni annuali suddivise per "centri pagatori".

Art. 17 - ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà provvedere per conto dell'Amministrazione all'espletamento di tutte le pratiche amministrative di risoluzione del contratto con l'aggiudicatario precedente ovvero, ove ciò non fosse possibile tecnicamente, fornire ogni tipo di collaborazione necessaria per giungere a detta risoluzione, compresa la richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato.

Art. 18 – PENALI

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni in oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Amministrazione potrà comminare le seguenti penalità:
 - 1.a)•• *ipotesi di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura.* Euro 200,00 al giorno per i primi 30 giorni di ritardo naturali e consecutivi dalla data prevista dalle disposizioni regolatorie applicabili; Euro 350,00 al giorno dal 16° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;
 - 1.b)•• *inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile alle Amministrazioni ovvero a forza maggiore o a caso fortuito):* da Euro 200,00 al giorno ad un massimo del 20% del costo mensile della fornitura del singolo punto presa e con l'obbligo di risarcire il Comune dell'eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi;
 - 1.c)•• *altre ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto:* da un minimo di Euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
 - 1.d)•• *nel caso di risoluzione contrattuale per inadempienza del Fornitore che determini il ritorno temporaneo dell'Amministrazione nel regime di salvaguardia l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Amministrazione una penale pari al doppio della differenza di prezzo unitario*



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

tra il prezzo nel regime di salvaguardia e quello offerto, calcolata fino alla scadenza prevista del contratto.

2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore ovvero detratte dal deposito cauzionale definitivo mediante escussione parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo dell'appalto.
3. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dall'Amministrazione.
4. Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, il Comune di Osimo applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, l'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.
4. Il Comune ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Art. 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, per le parti della fornitura che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 -CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. L'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

2. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impreviudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalle Amministrazioni in conseguenza dell'inadempimento.
3. Dai sensi del comma 7 art. 1 D.L. 95/2012, il contratto sarà comunque sottoposta a condizione *risolutiva*, con possibilità per l'aggiudicatario di adeguamento ai corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A., nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 22– CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, in particolare nei seguenti casi:
 - 1.a) • violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
 - 1.b) • ritardi nello svolgimento della fornitura, che non dovrà essere in alcun modo interrotta;
 - 1.c) • ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
 - 1.d) • mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
 - 1.e) • perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - 1.f) • indebita cessione anche parziale del contratto;
 - 1.g) • grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto.
2. Il Comune di OSIMO si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte dell'aggiudicatario.
3. Nel caso di inadempienze e/o inefficienze della fornitura offerta, il Comune intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di cinque giorni. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere, Il Comune di OSIMO potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.
4. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la fornitura a terzi, con imputazione all'aggiudicatario inadempiente del maggior costo.
5. All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
6. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento l'Amministrazione si riterranno libere da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa prendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione Pubblica.
7. In ogni caso il l'aggiudicatario dovrà continuare il servizio fino a che la Pubblica Amministrazione lo richieda, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio.



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

Art. 23 – RECESSO DEL CONTRATTO TOTALE O PARZIALE

1. Si applicano le clausole previste dalle disposizioni regolatorie della A.E.E.G.;
2. Il Comune può avvalersi del diritto di recesso, senza oneri ed in qualsiasi momento, dare comunicazione a mezzo Raccomandata A/R o PEC con preavviso di un mese, per quelle utenze che non hanno ragione di essere mantenute in capo all'Ente stesso (ad es. per alienazione, demolizione, trasferimento, il caso di locazioni che prevedano il pagamento dell'energia elettrica in capo ad altro assegnatario, ecc.);
3. Eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione saranno assunte nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell'art.89 delle Direttive 2014/25/UE, la quale *"sebbene non sia stata ancora recepita (essendo ancora in corso il termine relativo per l'incombente), appare di carattere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi dubbi per la sua concreta attuazione"* (Consiglio di Stato Sez. II 30 gennaio 2015, parere n.298).

Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto tassativo divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto. In caso di indebita cessione l'Amministrazione Pubblica potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del precedente art. 21.

Art. 25 - LINGUA UFFICIALE

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, polizze fidejussorie e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà stessa), sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 26 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e le Amministrazioni derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis, del Codice dei Contratti si dichiara che è escluso espressamente il ricorso all'arbitrato e, quindi, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
3. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di ANCONA.

Art. 27 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore. Si intendono altresì a carico di quest'ultimo gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle attività contemplate nel presente atto.



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

Art. 28 - DOMICILIO FISCALE

Per la durata dell'appalto, l'aggiudicatario eleggerà il proprio domicilio ove saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente appalto.

Art. 29 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 30 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Finalità del trattamento:

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili:

I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:

1. Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
2. altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

Diritti del concorrente interessato:

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali



COMUNE di OSIMO

Provincia di Ancona

secondo le modalità indicate precedentemente. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Art. 31 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.